

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1177}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GNUTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Già presentato al Senato della Repubblica il 29 agosto 1994 e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 6 settembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il testo proposto provvede a reiterare il decreto-legge n. 409 del 1994, decaduto per mancata conversione, il quale a sua volta costituiva la reiterazione dei decreti-legge n. 526 del 1993 e nn. 110 e 245 del 1994, anch'essi non convertiti nel termine.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato posto in gestione commissariale il 6 aprile 1983, al fine di renderne più agevole la liquidazione ed il riordino.

Tali processi, che sono in discussione da alcuni anni, hanno ormai assunto, alla luce delle vicende comunitarie descritte in seguito, carattere d'urgenza.

L'Ente, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, ha sempre avuto tra le proprie finalità il compito di realizzare una politica di promozione della produzione e dell'approvvigionamento delle materie prime per l'industria cartaria.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali sono stati inoltre previsti anche interventi di mera erogazione delle provvidenze a favore dell'editoria, con apposite leggi succedutesi nel tempo, a valere sui contributi straordinari dello Stato. Tale funzione non ha peraltro alcuna reale connessione con i compiti operativi propri dell'Ente.

Nel quadro delle proprie attività istituzionali relative alla produzione e all'approvvigionamento delle materie prime e limitatamente alla parte più strettamente operativa, l'Ente, dal 1951, ha provveduto a svolgere le attività agricolo-forestali e quelle di rifornimento e di distribuzione della carta tramite società per azioni di cui detiene la partecipazione totalitaria.

Nel più recente passato tutte le attività di tipo economico agricolo-forestale e tecnico-industriale sono state prevalentemente esercitate mediante le dette società, le quali sono dotate di autonomia gestionale.

Non può comunque dubitarsi che una ricostituzione programmata delle colture legnose specializzate per le produzioni dell'industria cartaria richieda tempi di investimento particolarmente lunghi, una sorveglianza continua e vigile delle rotazioni, una attività di manutenzione che comporta oneri aggiuntivi di spesa, una necessità di aggiornamento e di adeguamento alle nuove tecniche produttive che non concernono solo la fase di coltivazione ma l'utilizzazione e la destinazione dei differenti prodotti, la cui richiesta può maturare nel tempo in relazione a modificate esigenze socio-economiche.

Va rilevato che l'accentuazione delle caratteristiche in senso economico-produttivistico della struttura dell'Ente si è a suo tempo realizzata sotto la duplice spinta dell'esigenza di provvedere a soddisfare il fabbisogno nazionale di materie prime per la produzione di carte e delle difficoltà, per le cartiere nazionali, determinate dalla necessità di importare la stragrande maggioranza delle materie prime subendo l'onere dei costi crescenti imposti dai Paesi produttori ed esportatori.

La Corte dei conti in sede di controllo sull'attività dell'Ente, ha più volte formulato rilievi circa l'assetto organizzativo dell'Ente in assenza di una esplicita previsione legislativa che ne legittimi il ricorso alla società per azioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed ha prospettato l'alternativa che sia rimossa tale situazione di illegittimità o che siano promossi i necessari interventi legislativi idonei a risolvere i reali problemi dell'Ente.

Nel frattempo la Commissione CEE, con la comunicazione 90/C 304/03 (in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea del 4 dicembre 1990), ha censurato il comportamento del Governo italiano in materia di « aiuti alla silvicoltura, alla produzione di carta, finanziati con tasse para fiscali in Italia ».

La comunicazione della Commissione implicava:

a) che le importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici provenienti dagli altri Stati membri non fossero più assoggettate ai contributi para fiscali volti a finanziare le attività dell'ENCC;

b) che le esportazioni italiane di carte, cartoni e prodotti cartotecnici verso gli altri Stati membri non venissero più esentate dai citati contributi parafiscali. Successivamente, nel corso dello stesso anno la Commissione ha constatato la mancata modifica della normativa nel senso indicato e ha formalmente avviato una procedura nei confronti del Governo italiano ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Nel quadro di questa procedura, il Governo italiano ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di riformare l'ENCC riducendo gradualmente i citati contributi per arrivare alla loro totale soppressione. Non reputando sufficiente la controproposta italiana il 25 aprile 1991 la Commissione ha infine emanato la sua decisione ultima, ai sensi della quale lo Stato italiano deve:

sopprimere le esenzioni e restituzioni all'esportazione per i produttori italiani senza ritardo;

esonerare i produttori comunitari dai contributi sulle importazioni entro il 24 aprile 1992.

Appare del tutto evidente che a seguito del provvedimento comunitario il contributo previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168, debba essere, correlativamente e gradualmente rispetto alle varie fasi di liquidazione, soppresso, a meno che non si intenda penalizzare soltanto le imprese nazionali.

In ottemperanza alle indicazioni comunitarie il contributo con una serie di decreti-legge spesso reiterati è stato diminuito e ne è stata prevista la definitiva soppressione.

Contestualmente peraltro è stata richiesta sia in sede parlamentare che dagli

operatori e dalle organizzazioni sindacali interessate una soluzione globale al problema che tenesse conto delle varie istanze presenti e cioè:

a) la liquidazione dell'Ente e delle società collegate;

b) la previsione di una data definitiva per la soppressione del contributo;

c) l'opportunità che la riforma dell'intero settore conseguente alla liquidazione salvaguardi le esperienze acquisite nella misura in cui siano giudicate utili per le categorie produttive e compatibili con il libero mercato;

d) la necessità di tutelare, nella massima misura possibile, il posto di lavoro ai dipendenti dell'ENCC e delle società collegate sia per il tramite di trasferimenti ad amministrazioni pubbliche o enti (di carattere centrale e/o locale) che svolgano attività attinenti sia attraverso la costituzione, sempre nell'ambito di tali attività, di nuove strutture societarie da collocare senza indugio sul mercato; tale scelta, da verificare in concreto, non è alternativa ma sussidiaria alla prima.

Resta inteso che potrebbero crearsi anche problemi di esubero finale, conseguenza inevitabile della necessità di fornire operatività a costi compatibili alle nuove realtà scaturenti dalla liquidazione: in tale caso a livello residuale non potrà che farsi ricorso ai processi di mobilità dei dipendenti pubblici per il personale proveniente dall'ENCC e agli opportuni ammortizzatori sociali, ed, in particolare, ai benefici dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 10 del decreto-legge n. 299 del 1994 per il personale delle società collegate, ove applicabili.

Il perseguimento contestuale e compatibile di tutte le finalità sopra indicate non potrà peraltro prescindere da tre fattori indispensabili per rendere soddisfacente una soluzione globale che tenga conto di tutte le istanze:

1) una preventiva e accurata verifica, sia pure svolta in tempi brevi, della pra-

tica fattibilità del piano di liquidazione globale;

2) la possibilità di riallocazione del personale — nell'ambito della reale situazione occupazionale esistente — secondo le varie opzioni (fra loro alternative) di cui alla lettera d);

3) la stretta correlazione del trasferimento del patrimonio dell'ENCC e delle società collegate e delle modalità e forme del medesimo sia con la necessità di garantire, soprattutto all'inizio, il proseguimento dell'attività che si intenderà continuare a svolgere (sia nelle altre amministrazioni pubbliche che nelle eventuali costituende società) sia con la necessità di assicurare il mantenimento di un adeguato livello occupazionale o, comunque, l'attivazione di strumenti di politica del lavoro per gli eventuali esuberanti.

Il decreto-legge proposto cerca di conciliare tutte le varie istanze e di rispettare i tre fattori sopraindicati attraverso:

la predisposizione in tempi rapidi di un piano di liquidazione, che proposto dal commissario liquidatore (cioè del soggetto in possesso di tutti i dati di base) deve essere approvato dai Ministri competenti per materia;

l'intervento più globale del Governo (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) per la fase più delicata dell'intera operazione, quella relativa cioè al trasferimento del personale; solo in tale contesto globale infatti potrà essere assicurato un completo esame di tutte le problematiche esistenti ed in particolare quelle del lavoro e della conciliabilità anche giuridica dei trasferimenti, con particolare riguardo ai processi di mobilità « pubblica ».

Poiché necessariamente la complessità dell'attuazione delle varie fasi di liquidazione sopra indicate richiederà qualche mese e nel contempo occorre comunque ottemperare alle indicazioni comunitarie senza penalizzare all'infinito la produzione nazionale, si ritiene opportuno prorogare, ed in misura ridotta (0,50 per cento), il

contributo finora versato dagli operatori sino al termine della liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

È sembrato inoltre opportuno, al fine di rendere più agevole la riallocazione delle risorse dell'ENCC e delle società collegate con la contestuale possibile sistemazione del personale, prevedere, come d'altronde è stato fatto in altre operazioni di liquidazione, un regime fiscale agevolato.

Resta ovviamente intesa la necessità di onorare comunque ed in via prioritaria le risultanze passive esistenti a carico dell'ENCC e delle società collegate nonché la, sia pure eventuale, necessità di alienare a favore dello Stato la parte di patrimonio che dovesse residuare a valle di tutte le operazioni di liquidazione e riordino sopraindicate.

Per ciò che attiene il ricorso alla garanzia dello Stato sui mutui accesi dalla gestione commissariale presso la Cassa depositi e prestiti va rimarcato che la escussione si presenta come meramente eventuale: i dati trasmessi dal commissario al Ministero consentono infatti di stimare positivo il risultato finale della liquidazione del sistema ENCC. Il saldo infatti tra le partite attive e quelle passive è quantificabile intorno ai 250 miliardi al 31 dicembre 1993: tale stima riveste, è bene sottolinearlo, carattere prudenziale.

È apparso peraltro opportuno, in considerazione dell'alea connaturata con tali tipi di operazioni finanziarie, prevedere una forma di copertura per gli eventuali oneri connessi con il rilascio della garanzia.

L'eventuale attivo della liquidazione verrà devoluto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, al tesoro dello Stato e consentirà di far fronte agli oneri connessi al trasferimento del personale presso altri soggetti pubblici.

Il testo che viene proposto per la reiterazione contiene alcune modifiche che sono state suggerite dall'esperienza di questi mesi di gestione commissariale.

Le modifiche proposte attengono essenzialmente ai seguenti punti:

a) non è parso opportuno insistere sulle ipotesi di piano di liquidazione e di

riordino: si è scelta la strada di una liquidazione vera e propria per consentire una effettiva riallocazione sul mercato dei beni e del personale dell'ENCC e delle società controllate e per evitare il possibile risorgere sotto altre forme di altri soggetti pubblici o para pubblici privi dei necessari strumenti finanziari per sopravvivere;

b) in questa logica liquidatoria non si è però in alcun modo perso di vista il problema del personale, che mantiene intatte le garanzie previste nelle precedenti versioni del decreto;

c) l'attività del commissario liquidatore viene temporalmente limitata per assicurare celerità ed efficienza all'azione di dismissione dei beni e per non dare luogo a procedura a carattere pluriennale.

Sono state anche apportate alcune modifiche redazionali proprio per tenere

conto della differente impostazione di base data al testo del provvedimento.

In particolare:

a) è stato espunto dal testo qualunque riferimento alla natura di riordino che dovrebbe avere il piano;

b) articolo 2, comma 2, lettera *a)*: è stato eliminato il riferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato, enti pubblici o regioni, preferendosi la dizione « altri soggetti pubblici o privati »;

c) articolo 2, comma 2, lettera *b)*: sono state espunte alcune parole;

d) articolo 2, commi 3 e 4: sono stati eliminati perché incoerenti con il nuovo disegno complessivo;

e) articolo 4, comma 1: è stato posto un termine particolarmente stringente per la conclusione dell'attività commissariale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 526, 18 febbraio 1994, n. 110, 22 aprile 1994, n. 245, e 27 giugno 1994, n. 409.

Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1994.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di porre in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di avviare la riforma dell'intero settore, salvaguardando nella massima misura possibile i livelli occupazionali dell'Ente e delle società controllate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti

la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

ARTICOLO 2.

1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni già svolte, privilegiare soluzioni che prevedano:

a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorità da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate operanti nei settori:

1) della ricerca del legno e della forestazione;

2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;

3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;

4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;

5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;

6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;

7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità di affidare attività funzionalmente individuate a società appositamente

costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a);

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente « Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC », le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti delle società controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate per i

quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonché quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione.

8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza le preventive escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4.

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

ARTICOLO 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

ARTICOLO 6.

1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle società costituite ai sensi dell'articolo 2.

3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società SIVA S.p.a.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

